

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1843 del 07/04/2017
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013. DITTA CARROZZERIA AZETA DI ZAMBARDI GIULIO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "CARROZZERIA" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), FRAZIONE SAN NICOLO', VIA RISCASSI.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1901 del 06/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sette APRILE 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA **CARROZZERIA AZETA DI ZAMBARDI GIULIO**. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "CARROZZERIA" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), FRAZIONE SAN NICOLÒ, VIA RISCASSI.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista:

- l'istanza della Ditta **CARROZZERIA AZETA DI ZAMBARDI GIULIO** - avente sede legale in Comune di Rottofreno, Frazione San Nicolò, Via Riscassi - presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Rottofreno e trasmessa dallo stesso con nota del 07/07/2016, prot. n° 8275 (acquisita agli atti il 12/07/2016 con prot. n° PGPC/2016/7346), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "carrozzeria" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Rottofreno, Frazione San Nicolò, Via Riscassi;
- la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Rottofreno con note del 03/08/2016, prot. n° 9191 (acquisita agli atti il 04/08/2016 con prot. n° PGPC/2016/8389), e del 12/01/2017, prot. n° 389 (acquisita agli atti il 13/01/2017 con prot. n° PGPC/2017/273);

Riscontrato che l'istanza è stata avanzata:

- per acquisire l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico

Verificato che:

- le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio delle auto vengono trattate mediante un sistema costituito da un dissabbiatore, un deoleatore con filtro a coalescenza, un filtro percolatore aerobico e un sedimentatore (costituito da una fossa Imhoff);
- le acque reflue industriali in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapitano in pubblica fognatura unitamente alle acque reflue domestiche (servizi igienici) e alle acque meteoriche di dilavamento;
- lo scarico in pubblica fognatura è classificato come scarico di acque reflue industriali;
- il pozzetto di campionamento fiscale è indicato nella Tavola A10, disegno n° 5504A PA 10, rev. 1 del 09/01/2017;
- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera la Ditta dichiara che si tratta di "...proseguimento senza modifiche..." dello stabilimento autorizzato ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 con DD n. 1395 del 4.8.2009 rilasciata nell'ambito del Provvedimento Conclusivo n. 15 del 11.08.2009 dello Sportello Unico del Comune di Rottofreno;

- per quanto riguarda l'emissione E1, stante la tipologia dell'impianto costituita da un motore diesel, i limiti di riferimento siano da individuarsi al punto 4.12.17 dei criteri CRIAER nonché al punto (3) della parte III dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- per quanto riguarda l'impatto acustico il proponente dichiara che non sono intervenute modifiche rispetto al titolo già posseduto;

Acquisiti:

- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota 15/09/2016, prot. n° PGPC/2016/9852, in merito alle emissioni in atmosfera;
- il parere favorevole espresso dall'Azienda USL con nota del 18/11/2016, prot. n° 2016/0076174 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/12853);
- il parere favorevole espresso dal Comune di Rottofreno con note del 14/03/2017, prot. n° 2878 (acquisito agli atti il 15/03/2017 con prot. n° PGPC/2017/2936) e del 22/03/2017, prot. n° 3208 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/3211), in merito allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ed al rilascio dell'AUA rilevando la compatibilità dell'attività con le destinazioni previste dal PRG vigente; il Comune ha altresì comunicato che "non è necessaria l'acquisizione di nulla osta per gli adempimenti previsti dalla L. 447/95 in quanto la Ditta ha dimostrato il rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (P.A.I.R. 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con DDG n. 75 del 13 luglio 2016;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CARROZZERIA AZETA DI ZAMBARDI GIULIO** per l'attività di "carrozzeria" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Rottofreno, Frazione San Nicolò, Via Riscassi;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n.

96 del 23.12.2015, n° 99 del 30.12.2015, e n. 88 del 28 /7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CARROZZERIA AZETA DI ZAMBARDI GIULIO** (C. FISC. ZMBGLI63M05D548L) per l'attività di "carrozzeria" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Rottofreno, Frazione San Nicolò, Via Riscassi (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire, per le **emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 IDROPULITRICE A MOTORE

Portata massima	200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	1	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
materiale particellare	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4000	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	500	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

EMISSIONE N. E2 BASI ASPIRANTI REP. LEVIGATURA

Portata massima	48000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 ASPIRAZIONE TINTOMETRO

Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	5	m

EMISSIONE N. E4 ASPIRAZIONE FORNO DI VERNICIATURA

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti ossidi di azoto e di zolfo sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. 5A N.1 LAVAPISTOLE

Durata massima giornaliera	1	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	5	m

EMISSIONE N. 5B N.1 LAVAPISTOLE

Durata massima giornaliera	1	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	5	m

- α) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E1, il gestore può non effettuare autocontrolli a detta emissione stante la limitata durata di funzionamento;
 - β) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E4, il gestore può non effettuare autocontrolli a tale emissione essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
 - χ) i combustibili utilizzati devono essere conformi all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
 - δ) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del **D.Lgs. 81/08** e s.m.i.;
 - ε) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili** (espressi come Ctot);
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto e zolfo**;
 - metodo UNI 9969 o celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - φ) la durata dei campionamenti per la misura del materiale particellare deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
 - γ) le operazioni di preparazione vernici e lavaggio attrezzature devono essere svolte in corrispondenza degli appositi impianti, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
 - η) l'attività di verniciatura, appassimento ed essiccazione deve essere svolta nell'apposita cabina generante l'emissione E4, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare, in grado di garantire il rispetto di un limite di concentrazione di materiale particellare pari a 3 mg/Nm³; fermo restando il rispetto del limite, il gestore può non effettuare autocontrolli per tale inquinante;
 - ι) relativamente all'emissione E4, durante la fase di essiccazione deve essere rispettato un limite di concentrazione di COV (espressi come C_{tot}) pari a 50 mg/Nm³; fermo restando il rispetto di tale limite, il gestore può non effettuare controlli durante tale operazione;
 - φ) non deve essere superato un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) pari a 4 kg/g, calcolati sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al seguente punto k), per un **emissione annua massima di COV inferiore a 500 kg/anno**;
 - κ) le ore di funzionamento di E3, E4, E5a ed E5b i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti (considerati anche quelli per le operazioni di pulizia), nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza settimanale, su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura dell'Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
 - λ) i controlli che devono essere effettuati ad E2 a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
 - μ) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
 - ν) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
3. **di stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali**, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscole (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 -

allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.:

4. di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:

- α) tutti i pozzetti di ispezione, compreso quello di prelievo fiscale, dovranno essere sempre accessibili al personale di controllo; in particolare, il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
- β) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- χ) l'area interessata dal sistema di trattamento delle acque reflue dovrà essere mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
- δ) dovrà essere garantita la costante funzionalità del misuratore di portata installato sulla rete di approvvigionamento idrico;
- ε) il volume delle acque reflue industriali avviate al sistema di trattamento non dovrà essere superiore alla massima capacità depurativa prevista per lo stesso sistema di trattamento;
- φ) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dal sistema di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- γ) le condotte fognarie dovranno essere mantenute in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte stesse e dei pozzetti di ispezione. Si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza, allo svuotamento dei materiali sedimentati;
- η) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Rottofreno, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- ι) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Rottofreno, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o del sistema di trattamento delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo che:

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- l'area cortilizia scoperta non dovrà essere interessata da né da attività lavorative né da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti o in assenza di presidi che ne contengano lo sversamento;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;

6. di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Rottofreno sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 di cui alla DD n. 1395 del 4.8.2009 della Provincia di Piacenza rilasciata nell'ambito del Provvedimento Conclusivo n. 15 del 11.08.2009 dello Sportello Unico del Comune di Rottofreno;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Rottofreno per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità

Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Rottofreno (PC).

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.